



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

**Scheda aggiornata in base alla
versione delle Linee guida del
WP29 emendata e adottata
il 5 aprile 2017**

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)

**La scheda presenta la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD), o Data Protection Officer (DPO),
in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalle Linee-guida del WP29**

QUALI SONO I REQUISITI?

Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, dovrà:

1. **possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali**, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze.
2. **adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse**. In linea di principio, ciò significa che il RPD non può essere un soggetto che decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali;
3. **operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio (RPD/DPO esterno)**.

Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

IN QUALI CASI E' PREVISTO?

Dovranno designare obbligatoriamente un RPD:

- a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie;
- b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.

Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo specifico la designazione di un RPD, è comunque possibile una nomina su base volontaria.

Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico RPD.

QUALI SONO I COMPITI?

Il Responsabile della protezione dei dati dovrà, in particolare:

- a) **sorvegliare l'osservanza del regolamento**, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- b) **collaborare con il titolare/responsabile**, laddove necessario, nel condurre una **valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**;
- c) **informare e sensibilizzare** il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- d) **cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante** su ogni questione connessa al trattamento;
- e) **supportare** il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un **registro delle attività di trattamento**.

La scheda ha un mero valore illustrativo ed è in continuo aggiornamento in base all'evoluzione delle indicazioni applicative del Regolamento. Per un quadro completo: www.garanteprivacy.it